



Determinazione Dirigenziale n° 1916/2023

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 635/2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 E DELL'ARTICOLO 59, COMMI 1, 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO STATICO E IN CORSO D'OPERA, INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE, SUPPORTO PER LA DIGITALIZZAZIONE (BIM) EDIFICI ESISTENTI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L." CON SEDE LEGALE IN CREMONA

Il Dirigente

Arch. Giovan Maria Mazzoli

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2023 del 03/04/2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025, corredato dei relativi allegati obbligatori;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/2023 del 13/04/2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, corredato dei relativi allegati, e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 200/2023 del 07/06/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025, e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11 luglio 2023, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che approva il Piano delle Performance 2023-2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 174/2023 del 02/05/2023, di conferimento dell'incarico al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, di direzione dell'Area Tecnica e del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale – Ufficio Energia, a far data dal 2 maggio 2023 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- l'art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che pone a carico del Responsabile del Procedimento di spesa l'emanazione delle determinazioni a contrarre;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo Gestionale OBG.21.001 “Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici”;

Premesso che:

- sono in corso di realizzazione interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico e ampliamento presso diversi istituti di istruzione superiore;
- si è reso, pertanto, necessario provvedere all'individuazione di un professionista abilitato all'espletamento dell'attività di collaudo statico e in corso d'opera, indagini geognostiche e geofisiche, supporto per la digitalizzazione (BIM) edifici esistenti nell'ambito dei citati interventi programmati dal Settore;

Considerato che:

- in funzione di quanto sopra è stato predisposto, dai tecnici del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, lo schema di determinazione del corrispettivo per l'importo complessivo di €

Documento firmato digitalmente

300.000,00 Contributo integrativo incluso, Iva esclusa;

- è stata inoltrata all'Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale della Provincia di Brescia la richiesta di verificare la disponibilità all'interno dell'Ente di professionisti abilitati allo svolgimento dell'incarico in oggetto;
- la ricognizione ha dato esito negativo;
- per la carenza in organico di personale con specifiche competenze di carattere tecnico, si è reso necessario affidare a professionisti esterni l'incarico in oggetto;

Evidenziato che:

- in attuazione dell'art. 1 della Legge delega 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77, Supplemento Ordinario n. 12 del 31/03/2023, il Decreto legislativo n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il nuovo Codice contratti è entrato in vigore dal 1 aprile 2023, ma le sue disposizioni, come disposto dall'art. 229, hanno acquistato efficacia dal 1 luglio 2023. È previsto, tuttavia, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Evidenziato, altresì, che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2018 del 24/09/2018, è stata disposta l'acquisizione di quote di partecipazione in "Centro Padane s.r.l.", per un valore pari ad € 500.000,00, corrispondente al 50% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", al fine del perseguimento delle finalità istituzionali ivi elencate, attraverso l'affidamento, a "Centro Padane s.r.l.", qualificata come "Società in house" a seguito di iscrizione n. Prot. 0089023 del 29/10/2018, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di attività strumentali di competenza della Provincia di Brescia;
- il contratto di servizio tra la Provincia di Brescia e la società è stato stipulato in data 31/10/2018;

Richiamati:

- l'art. 192 del Decreto legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- i principi ed i criteri enunciati negli artt. 1 "Principio del risultato", 2 "Principio della fiducia", 3 "Principio dell'accesso al mercato", 4 "Criterio interpretativo", 5 "Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento", 6 "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore", 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa", 8 "Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito", 9 "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale", 10 "Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione", 11 "Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti";
- i principi enunciati nella parte II "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti" del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- i principi enunciati nel libro II parte I, artt. 48 e 49, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

Documento firmato digitalmente

- l'art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa), testualmente recita:
 - “1. *Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*
 2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.”*
- l'art. 59, commi 1, 2 e 3, del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., testualmente recita:
 1. *“Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.*
 2. *Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.*
 3. *Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario”;*

Valutata l'opportunità di indire la procedura di cui al citato art. 7 del nuovo codice contratti, al fine di individuare il prestatore di servizio, mediante affidamento diretto, secondo le specifiche modalità dell'affidamento in house;

Tenuto conto che:

- il citato art. 7 prescrive che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
- con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati gli incarichi;
- le singole prestazioni di volta in volta individuate dall'Amministrazione sono disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo viene determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro;

Atteso che:

- il Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, nel rispetto dei sopra richiamati principi, ha attivato una procedura di affidamento diretto in house dell'incarico professionale in oggetto, finalizzato alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art.

Documento firmato digitalmente

59, commi 1, 2 e 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., della durata massima di anni 4, per una spesa massima stimata in € 300.000,00, Contributo integrativo incluso, Iva esclusa;

- si provvederà alla stipula del contratto di accordo quadro mediante scrittura privata, ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 18, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- è pervenuta l'offerta da parte della società in house “Centro Padane s.r.l.”, con sede legale in Cremona, Via Colletta n. 1, Codice fiscale/Partita Iva: 01685510198, con offerta di ribasso del 3,00% sull'importo preventivato;
- si procederà, con successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell'affidamento e della stipula del contratto di accordo quadro, all'adesione all'accordo quadro stesso ed alla conseguente stipula di singoli contratti applicativi e che, con il medesimo atto, si provvederà ad impegnare la spesa, per gli importi ivi stimati, compatibilmente con la disponibilità finanziaria rilevata al momento dell'adesione;
- i singoli contratti applicativi, in adesione ad accordo quadro, saranno stipulati in modalità elettronica, mediante la sottoscrizione in forma digitale di singole lettere d'ordine;

Preso atto dell'offerta economica formulata da “Centro Padane s.r.l.”, acquisita al Protocollo Generale n. 2023/00135854 del 13/07/2023, che si è dichiarata disposta ad assumere le prestazioni in oggetto proponendo un ribasso del 3,00%, che sarà applicato, all'atto della stipula dei singoli contratti applicativi, su tutti i prezzi unitari dell'Elenco prestazioni/Prezzi di cui agli elaborati predisposti, sino alla concorrenza dell'importo complessivo preventivato, meramente presunto e non vincolante per la Stazione Appaltante, la quale addiverrà alla stipulazione dei singoli contratti applicativi dell'accordo alle condizioni e per gli importi di volta in volta risultanti dalle disponibilità di Bilancio assegnate, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, di cui al citato art. 7 del Decreto legislativo 36/2023, tali da consentire il legittimo ricorso all'affidamento in house, in relazione ai seguenti profili:

- di efficienza, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante, sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente preparata, con esperienza nel settore, in grado di garantire l'espletamento delle prestazioni richieste in tempi piuttosto brevi e considerando altresì la gravosità degli oneri imposti nell'ipotesi del ricorso al mercato per l'espletamento delle gare, con ritardi nelle procedure e rischi connessi all'elevato e complesso contenzioso relativo a questa tipologia di appalti;
- di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura professionale che opera all'interno del territorio di riferimento, con modalità e nel rispetto di tempi coerenti con le risorse finanziarie disponibili e considerando, altresì, la possibilità, in tal modo, di assicurare con tempestività e continuità le attività progettuali essenziali per intercettare tutte le linee di finanziamento possibili, come nel caso di specie;
- di qualità, considerando il livello di conoscenza di nuove tecnologie e di coordinamento sovra-territoriale, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di intervenire con competenza, professionalità ed efficacia d'azione, ove e quando se ne presenti la necessità;
- efficacia, considerando il livello delle prestazioni garantito da “Centro Padane s.r.l.”, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di erogare le prestazioni richieste secondo standard di qualità previsti, con personale, hardware e software di esperienza e livello adeguati a far fronte ad ogni necessità dell'Ente;
- di celerità del procedimento, considerate le ridotte e semplificate tempistiche di individuazione del professionista;

- di razionale ed ottimale impiego di risorse pubbliche, considerata la natura di società a totale partecipazione pubblica, di comprovata solidità aziendale, patrimoniale e finanziaria, con conseguente vantaggio nei confronti dell'intera collettività e garanzia del rispetto e del perseguimento dell'interesse pubblico;

Ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto alla propria società in house "Centro Padane s.r.l.", ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzato alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, commi 1, 2 e 3 del citato Decreto;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- la Circolare Protocollo n. 2022/00230257 del 7 dicembre 2022, a firma del Segretario Generale, recante "Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici – testo coordinato";
- la circolare del Segretario Generale Protocollo Interno n. 156800/2023 del 14-08-2023, recante "Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici – integrazione";

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11 luglio 2023;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui confermate ed accolte

1. di approvare gli elaborati di accordo quadro avente ad oggetto: "Incarico professionale per attività di attività di collaudo statico e in corso d'opera, indagini geognostiche e geofisiche, supporto per la digitalizzazione (BIM) edifici esistenti";
2. di procedere ad affidamento diretto in house dell'incarico professionale in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 36/2023, finalizzato alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, commi 1, 2 e 3, del citato Decreto, per una durata massima di anni 4 e per una spesa massima stimata in € 300.000,00, Contributo integrativo incluso ed Iva esclusa, in favore della società in house "Centro Padane s.r.l.", con sede legale in Cremona, Via Colletta n. 1, Codice fiscale/Partita Iva: 01685510198, a seguito di offerta di ribasso del 3,00% sull'importo preventivato, dando atto che il ribasso stesso sarà applicato, all'atto della stipula dei singoli contratti applicativi, su tutti i prezzi unitari dell'Elenco prestazioni di cui agli elaborati predisposti, sino alla concorrenza dell'importo complessivo preventivato, meramente presunto e non vincolante per la Stazione Appaltante, la quale addiverà alla stipulazione dei singoli contratti applicativi dell'accordo alle condizioni e per gli importi di volta in volta risultanti dalle disponibilità di Bilancio assegnate, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;
3. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 36/2023, e ss.mm.ii., nel ruolo di Responsabile del Procedimento, l'Arch. Daniela Massarelli;
4. di dare atto che avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale avanti al TAR Brescia entro il termine di legge.

Brescia, li 29-08-2023

II IL DIRIGENTE
GIOVAN MARIA MAZZOLI